



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

2. Le obbligazioni di valuta

Come accennato, sono obbligazioni di valuta quelle che, sin dal loro nascere, sono espresse in una somma di denaro determinata, od almeno determinabile con criteri obiettivi.

Il creditore di una obbligazione di valuta, sino a quando non viene soddisfatto, subisce un pregiudizio che è pari al lucro finanziario che avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma dovutagli, qualora fosse stata nelle sue mani.

Questo pregiudizio è:

- presunto *iuris et de iure* dalla legge, la quale non ammette nessuna prova contraria (art. 1224 c.c.);
- liquidato forfettariamente nella forma degli interessi (art. 1224 c.c.);
- decorrente dal giorno dalla mora ovvero, se il credito era esigibile già prima della mora, dal momento in cui il credito è divenuto esigibile (art. 1282 c.c.; su quest'ultimo punto si veda anche *infra*, par. 2.2.1).

È opportuno pertanto a questo punto, prima di proseguire, soffermarsi sul concetto di "interessi".

2.1. Gli interessi

2.1.1. Nozione

L'obbligazione di interessi

Gli interessi sono una obbligazione, cioè un debito.

Presupposto dell'obbligazione di interessi è che il debitore sia già tenuto, per altro titolo, a pagare al creditore una somma di denaro, definita "capitale". L'obbligazione di interessi è perciò tradizionalmente definita accessoria, in quanto se viene meno per qualsiasi causa l'obbligazione di pagare il capitale, da quel momento in poi si estingue *ipso facto* l'obbligazione di pagare gli interessi (restando fermi, ovviamente, gli interessi già maturati).

Oggetto dell'obbligazione di interessi è necessariamente una somma di denaro, determinata in misura percentuale rispetto al capitale. L'obbligazione di interessi è, dunque, una obbligazione pecuniaria.

L'**ammontare** dell'obbligazione di interessi non è fisso, ma varia in funzione di due elementi:

- **il saggio (o tasso)**, espresso da una percentuale del capitale su cui gli interessi vengono computati in rapporto al tempo; il saggio non è dunque una mera percentuale, ma è il prodotto della percentuale per il tempo di computo (o periodicità). L'indicazione del periodo di computo deve sempre accompagnare la misura del saggio, la quale altrimenti non sarebbe utilizzabile: così, ad esempio, non ha senso parlare di "interessi convenzionali al saggio del 2%"; mentre l'espressione corretta è "interessi convenzionali del 2% annuo" (ovvero 2% mensile, 2% semestrale, ecc.). Questo problema

non si pone peraltro per gli interessi legali, i quali sono dalla legge indicati in una percentuale in ragione di anno (art. 1284 c.c.);

- **il tempo** trascorso dal momento in cui il credito è esigibile (ovvero, come meglio si vedrà più avanti, dalla mora, quando quest'ultima coincide col momento di esigibilità del credito). L'obbligazione di interessi è dunque caratterizzata da periodicità.

La **periodicità** degli interessi rileva sotto un duplice profilo:

- con riferimento al tempo di maturazione degli interessi;
- con riferimento al tempo di pagamento (scadenza).

Con riferimento al **tempo di maturazione**, l'art. 821, comma 3, c.c., stabilisce che gli interessi maturano "giorno per giorno". Ciò vuol dire che, per ogni giorno in cui il capitale è detenuto dal debitore, il debito si incrementa di un *quid* in misura corrispondente al saggio degli interessi. Gli interessi, dunque, **maturano** giorno per giorno, ma l'interesse **maturato** non è per ciò solo necessariamente dovuto, se non è giunto il termine di scadenza.

Con riferimento al **tempo di pagamento**, la periodicità degli interessi indica il momento in cui la relativa obbligazione è esigibile (il momento, cioè, in cui gli interessi si dicono **scaduti**).

Da quanto esposto consegue che non sempre e non necessariamente gli interessi **maturati** sono anche **scaduti**.

Così, se sono pattuiti interessi corrispettivi (v. il paragrafo seguente) per il godimento di un capitale in misura del 6% semestrale, il creditore potrà pretendere il pagamento degli interessi soltanto dopo il decorso di un semestre dalla dazione della somma, cioè quando la relativa obbligazione è scaduta.

Al contrario, nel caso di mora del debitore, la maturazione degli interessi moratori coincide con la loro scadenza, in quanto il creditore potrà pretendere da subito il pagamento per ogni giorno di ritardo, restando ovviamente irrilevante che essi maturino in ragione di anno o per periodi più brevi.

La periodicità degli interessi non può mai superare l'anno, mentre può essere prevista o pattuita per periodi di tempo inferiori.

Sulla base degli elementi sin qui indicati, attenta dottrina ha definito gli interessi come «le prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento» (Bianca 1993, 174). Questa definizione compendia tutti gli elementi essenziali dell'obbligazione di interessi.

Gli interessi vengono altresì tradizionalmente definiti "frutti civili", tale essendo la qualificazione compiuta direttamente dal legislatore (art. 820, comma 3, c.c.), ma è stato osservato che la profonda diversità di disciplina tra frutti naturali e frutti civili rende sostanzialmente inutile ogni tentativo di accomunare tali nozioni in una categoria unitaria (Inzitari 1993, 567-568).

2.1.2. Distinzioni

Le obbligazioni di interessi (d'ora innanzi, per brevità, "gli interessi" *tout court*) possono essere distinti in base a due criteri ordinanti.

La periodicità

Tipologie di interessi

In base alla fonte, si distingue tra interessi **legali** (imposti dalla legge) e **convenzionali** (pattuiti dalle parti). Tale distinzione rileva ai fini della forma: infatti, il patto col quale si stabilisce la misura degli interessi ad un saggio superiore a quello legale va concluso per iscritto, a pena di nullità (art. 1284, comma 3, c.c.; in argomento si veda anche il paragrafo seguente).

In base alla funzione, si distingue tra:

- interessi **corrispettivi** (art. 1282 c.c.), i quali hanno la funzione di remunerare il godimento di un capitale;
- interessi **moratori** (art. 1224 c.c.), i quali hanno la funzione di ristorare il creditore del pregiudizio patito in conseguenza del mancato godimento della somma dovutagli dovuto all'inadempimento del debitore;
- interessi **compensativi** (ad es., art. 1499 c.c.), i quali hanno la funzione di compensare colui il quale si è privato senza corrispettivo di un cespite fruttifero, fino al momento in cui diverrà esigibile il corrispettivo [la tripartizione che si propone nel testo è quella ormai entrata nella *vulgata*, ma non è unanimemente condivisa: Bianca, ad es. (1993, 177 ss.) ritiene che anche gli interessi compensativi rientrino nel *genus* di quelli corrispettivi, e propone la diversa distinzione tra interessi "con funzione remuneratoria" (corrispettivi e compensativi), ed interessi "con funzione risarcitoria" (moratori). Ed ancora, in passato, da taluno si definivano "compensativi" gli interessi coi quali si ristorava il creditore del danno derivato dalla momentanea indisponibilità del capitale, quando tale danno fosse stato eccedente rispetto al saggio degli interessi legali: così Bolaffio 1923, 251 ed ivi]. La giurisprudenza, in modo ormai tralatizio, recepisce la tripartizione di cui al testo (cfr. *ex multis*, Cass., sez. I, 09/02/1993, n. 1561, in *Rep. Foro it.*, 1993, *Interessi*, n. 11).

La distinzione **tra interessi corrispettivi e compensativi** consiste nel diverso rilievo che nelle due ipotesi ha la liquidità ed esigibilità del credito: gli interessi compensativi sono, infatti, dovuti a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, a condizione che di questo sia comunque provata la certezza e la definitività (Cass. 13/01/1984, n. 274, in *Rep. Foro it.*, 1984, *Interessi*, n. 4).

La distinzione **tra interessi corrispettivi e compensativi** da un lato, e **quelli moratori** dall'altro, rileva sotto due profili: quello della **colpa** e quello degli **effetti**.

Gli interessi corrispettivi e compensativi sono dovuti anche se il debitore non è in mora, e quindi in colpa [l'idea di *mora culpata*, e cioè della necessaria rilevanza della colpa quale presupposto della mora, è del tutto unanime in dottrina, ed assai risalente nel tempo: *Mora fieri intelligitur non ex re, sed ex persona; id est si interpellatus opportuno loco non solverit* (Dig., 22, 1, 32, *Marcianus lib 4 Regularum*), alla sola condizione che il credito sia liquido ed esigibile.

Interessi e colpa del debitore

Gli interessi moratori presuppongono, invece, la *mora debendi*, e quindi la colpa del debitore (la quale, peraltro, in materia contrattuale si presume, ex art. 1218 c.c.).

Così, se l'obbligazione è soggetta a termine, e va adempiuta al domicilio del debitore, il debitore dovrà gli interessi corrispettivi a far data dalla scadenza, ma non sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori se non quando, presentatosi il creditore a richiedere l'adempimento, l'abbia rifiutato.

In molti casi, comunque, questa differenza tra interessi corrispettivi e moratori finisce per svanire. Così, se il credito è sottoposto a termine di adempimento, la scadenza di questo comporta nel contempo l'esigibilità del credito (presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi) e la mora del debitore (presupposto per la decorrenza degli interessi moratori).

Per questo motivo si è osservato che gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282 c.c. costituiscono una circonferenza di diametro maggiore rispetto agli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c.

Per quanto attiene agli effetti, soltanto gli interessi moratori possono essere pretesi in misura superiore al saggio legale, se il creditore dimostra di avere patito un maggior danno (art. 1224, comma 2, c.c.). Gli interessi corrispettivi, invece, esauriscono il ristoro della perduta disponibilità del capitale, senza che il creditore possa pretendere somme ulteriori.

Per quanto ovvio possa sembrare, vale la pena ricordare che gli interessi corrispettivi e quelli moratori non sono due obbligazioni che possono tra loro cumularsi, sì che il creditore possa pretendere due categorie di interessi cumulati. Interessi corrispettivi e moratori sono tra loro **alternativi**, nel senso che delle due l'una: o il debitore è in mora, ed allora saranno dovuti gli interessi moratori; ovvero il debitore non è in mora, pur essendo il credito esigibile, ed allora saranno dovuti gli interessi corrispettivi.

Il combinarsi delle varie possibilità può essere riassunto nel seguente quadro sinottico.

Interessi dovuti

	Il debitore è in mora	Il debitore non è in mora
Il credito è esigibile	Sono dovuti gli interessi moratori e, se dimostrato, il maggior danno	Sono dovuti gli interessi compensativi, ma non il maggior danno
Il credito non è esigibile	***	Non sono dovuti interessi

2.1.3. La misura degli interessi (saggio)

Il saggio degli interessi, per quanto attiene alla **misura**, può essere variabile o fisso, a seconda che sia o meno suscettibile di variazioni durante la vita dell'obbligazione.

Riguardo alla **fonte**, il saggio degli interessi può essere legale o convenzionale, a seconda che sia stabilito dalla legge o scelto dalla volontà delle parti.

Non esiste un solo saggio legale degli interessi, ma ne esistono molti e molto diversi, la cui applicabilità dipende dalla natura del credito.

Il saggio legale

Tutte le obbligazioni pecuniarie, ove non diversamente previsto dalla legge o dalle parti, producono interessi nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia entro il 15 dicembre di ogni anno (art. 1284 c.c.; il riferimento ivi contenuto al Ministero del tesoro deve ora intendersi al Ministero dell'economia, per effetto dell'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni del Ministero del tesoro, ex art. 23, comma 3, D.Lgs. 30/07/1999, n. 300).

Attualmente (luglio 2015) tale saggio è dello **0,5%**, in virtù del D.M. 11/12/2014 (in Gazz. uff. 15/12/2014, n. 290).

Tuttavia questo saggio – salva, in materia contrattuale, diversa pattuizione delle parti – dal momento di proposizione della domanda giudiziale diviene *ope legis* pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, di cui si dirà al capoverso che segue (art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall'art. 17, D.L. 12/09/2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10/11/2014, n. 162; la nuova norma si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dall'11/12/2014).

Accanto a quelle appena indicato, molte altre norme di legge prevedono tassi legali particolari. Qui di seguito si indicheranno i più importanti di tali saggi, accorpati – per comodità del lettore – in categorie omogenee.

In materia negoziale

Nel caso di **inadempimento di transazioni commerciali**, sono dovuti al creditore interessi in misura pari al saggio d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali (c.d. "tasso di riferimento"), maggiorato di otto punti percentuali.

Il saggio risultante (e cioè il tasso di riferimento + 8 punti) è definito "tasso legale di mora", e di esso "dà notizia" il Ministero dell'economia e delle finanze curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare (art. 2 e 5, D.Lgs. 9/10/2002, n. 231).

Per il periodo 01/01-30/06/2015 il saggio di riferimento è stato pari allo 0,05%, secondo quanto previsto dal Comunicato 12/01/2015. Il tasso di mora per le transazioni commerciali è stato di conseguenza pari all'8,05%.

Criterio analogo a quello appena previsto si applica ai **contratti di subfornitura**. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, infatti, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali (art. 3, comma 3, L. 18/06/1998, n. 192).

La **cambiale scaduta** o **dichiarata inefficace** produce interessi produce interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto alla data del regresso e nel luogo del domicilio del portatore (art. 92, R.D. 14/12/1933, n. 1669).

In tema di **contratti agrari**, il credito del locatore per la fornitura all'affittuario di sementi, materie fertilizzanti e antiparassitarie necessarie per la

coltivazione del fondo produce interessi in misura corrispondente al saggio legale, nonostante qualsiasi patto contrario (artt. 1652, 1654 c.c.).

Il **credito dell'amministrazione postale** che abbia rimborsato, per conto di altra amministrazione postale straniera, il reclamante per erroneo pagamento di un vaglia postale, produce interessi nella misura del 6% (art. 9, punto 6.3, dell' "Accordo relativo ai vaglia postali", approvato dal XXI congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul dal 22/08 al 14/09/1994 ed allegato alla Convenzione approvata con D.P.R. 03/02/1997, n. 98).

In materia previdenziale

I **crediti previdenziali** nei confronti della **Cassa del notariato** producono interessi annuali in misura pari al tasso di remunerazione delle giacenze della Cassa al netto della ritenuta d'acconto, con decorrenza dal 91° giorno dopo la data di ricevimento della domanda, e per il periodo decorrente dal novantunesimo giorno incluso alla data di ricevimento della domanda da parte della Cassa al giorno dell'effettivo pagamento (art. 32, D.P.R. 12/10/1990, n. 317).

In materia tributaria

Piuttosto complessa è la disciplina degli interessi di mora previsti in materia tributaria, che in questa sede è possibile solo riassumere per sommi capi. Le difficoltà – manco a dirlo! – scaturiscono da una sciagurata tecnica normativa, fatta di sovrapposizioni e stratificazioni incoerenti e disordinate, che costringe l'interprete ad un estenuante lavoro di "ricucitura" dei vari interventi: si pensi, ad esempio, che il solo art. 20, D.P.R. 29/09/1972, n. 603, concernente gli interessi dovuti nel caso di ritardata iscrizione a ruolo, è stato modificato 11 volte!

Ecco dunque un quadro sintetico della materia, limitato alle imposte sui redditi:

(-) nel caso di ritardata iscrizione a ruolo, il combinato disposto dell'art. 20, D.P.R. n. 602/1973 e 2, D.M. 21/05/2009 prevede un saggio di interessi del 4%;

(-) nel caso di ammissione del contribuente al beneficio della dilazione del pagamento del tributo, è dovuto un interesse del 5% annuo (combinato disposto dell'art. 21, D.P.R. 602/73 e dell'art. 3, comma 141, L. 23/12/1996, n. 662);

(-) nel caso di ritardato pagamento della cartella di pagamento, il contribuente deve all'erario gli interessi nella misura determinata annualmente con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate (attualmente è vigente il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30/04/2015, che ha fissato il saggio in esame al 4,88% annuo (art. 30, D.P.R. n. 603/1972);

(-) nel caso di ritardata esecuzione di rimborsi di imposte indebitamente versate, sono dovuti al contribuente interessi nella misura del 2% annuo (combinato disposto dell'art. 44, D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 21/05/2009);

(-) sui **crediti dell'erario** per recupero del credito d'imposta non spettante, sono dovuti interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito d'imposta (art. 11, comma 4, L. 5/10/1991, n. 317);

2.1.4. Il patto di interessi nei contratti bancari

Onere di forma

Gli interessi concordati dalle parti, come detto, si chiamano convenzionali.

Il patto di interessi è a forma libera se viene pattuito un saggio pari od inferiore a quello legale; e soggetto a forma scritta se viene pattuito un saggio ultralegale (art. 1284 c.c.).

La forma scritta, in tal caso, è richiesta *ad substantiam* e non può essere surrogata dal comportamento concludente delle parti (Cass. 11/02/2014, n. 3017).

Gli interessi ultralegali nei contratti bancari

Per molti anni, in tutti i contratti bancari conclusi mediante formulari compariva una clausola la quale stabiliva che gli interessi dovuti dal cliente alla banca sarebbero stati fissati "secondo gli usi su piazza".

Tale tipo di clausole oggi non è più consentita dall'art. 117, comma 6, D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, il quale prevede la nullità delle clausole contrattuali che rinviano agli usi per la determinazione dei tassi di interesse.

Il patto di interessi ultralegali contenuto in un contratto bancario potrebbe anche, in teoria, fissare un saggio rinviando ad elementi esterni, ma a condizione che il riferimento sia ad elementi obiettivi, certo ed inequivoci (*ex multis*, Cass. 19/05/2010, n. 12276; Cass. 02/10/2003, n. 14684; Cass. 23/09/2002, n. 13823).

Se tra banca e cliente vengono pattuiti interessi di mora ad un saggio ultralegale in assenza di forma scritta, tale vizio **non è sanato dall'acquiescenza** del correntista agli estratti conto inviatigli dalla banca. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è da tempo costante nell'affermare che l'acquiescenza del correntista alle mutate condizioni indicate nell'estratto conto periodicamente inviatogli dalla banca può rilevare soltanto se possa considerarsi valido l'originario patto di corresponsione degli interessi passivi in misura ultralegale, e cioè se tale patto sia redatto in forma scritta. Se, invece, il patto di interessi ultralegali è nullo per mancanza della forma scritta (secondo una prassi non rara tra le banche, le quali sottopongono al cliente un modulo non curandosi di riempire l'apposito spazio destinato all'indicazione del tasso degli interessi debitori e creditori), la originaria nullità dell'accordo non potrà mai essere sanata dall'acquiescenza del correntista (Cass., sez. III, 10/10/1996, n. 8851, in *Impresa*, 1997, 278, con nota di Martella, *Sulla forma scritta per la pattuizione degli interessi ultralegali*; Cass., sez. I, 18/11/1994, n. 9791, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 1882; Cass., sez. I, 6/11/1993, n. 11020, in *Giust. civ.*, 1994, I, 2295, con nota di Cavallo, *Sulla forma del patto di interessi superiori alla misura legale*).

Sui connessi problemi della usura e dell'anatocismo nei contratti bancari si veda *infra*, §§ 2.4 ss.

2.1.5. Il computo degli interessi.

L'art. 821 c.c. stabilisce che gli interessi si acquistano "giorno per giorno". Ciò vuol dire che per calcolare l'interesse dovuto occorre:

- applicare il saggio (legale o convenzionale sul capitale);
- dividere il risultato per 365;
- moltiplicare il quoziente per il numero di giorni trascorsi tra la data di esigibilità del credito e la data del calcolo (cfr. Cass. 27/02/1987, n. 2109).

2.1.6. L'anatocismo

L'anatocismo (dal greco *anà* = di nuovo, e *tokismòs* = pratica dell'usura) è quel fenomeno per il quale gli interessi scaduti e non pagati producono a loro volta ulteriori interessi.

Gli interessi sugli interessi vengono chiamati perciò "interessi anatocistici"; ma anche "interessi composti" ovvero, più raramente, "interessi secondari".

L'anatocismo è ammesso entro rigorosi limiti dal nostro codice. L'art. 1283 c.c. stabilisce, infatti, che gli interessi scaduti possano a loro volta produrre interessi soltanto ove ricorrano tre condizioni (una necessaria, le altre due alternative):

- che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi;
- che vi sia stata una pattuizione espressa in tal senso, posteriore alla scadenza degli interessi, ovvero, in alternativa
- che gli interessi sugli interessi siano stati domandati con apposita domanda giudiziale.

La legge, tuttavia, fa salvi gli usi contrari.

Possiamo, dunque, distinguere tre tipi di interessi anatocistici:

- **convenzionali**, i quali spettano se previsti da una esplicita pattuizione in tal senso e dovuti per almeno sei mesi;
- **giudiziali**, i quali spettano se richiesti con una domanda giudiziale *ad hoc* e dovuti per almeno sei mesi;
- **usuali**, se previsti da un uso normativo (per questi ultimi non vige il presupposto della debenza per almeno sei mesi: Cass. 30/05/1989, n. 2644, in *Foro it.*, 1989, I, 3127, nonché in *Giur. it.*, 1989, I, 1, 1692, ed in *Giust. civ.*, 1989, I, 2034, con nota di Costanza).

Esaminiamo ora partitamente i presupposti dell'anatocismo.

Tipo di interessi

L'art. 1283 c.c., come già detto, consente che gli interessi scaduti possano produrre a loro volta interessi.

Questa espressione poneva all'interprete il problema di stabilire se qualsiasi tipo di interessi (moratori, corrispettivi, legali o convenzionali) possa a sua volta produrre ulteriori interessi. La questione è stata però risolta dall'intervento delle Sezioni unite, le quali hanno stabilito che l'obbligazione di pagamento degli interessi non costituisce una obbligazione pecuniaria come tutte le altre. Essa, al contrario, è secondo la S.C. una obbligazione particolare, oggetto di «una disciplina specifica, che si pone come derogatoria rispetto a quella generale in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie».

I limiti all'anatocismo

**Ambito di
applicazione
dell'art. 1283
c.c.**

Dalla proclamata diversità tra l'obbligazione di interessi e le altre obbligazioni pecuniarie, la Corte ha concluso che **l'art. 1283 c.c. si applica** non soltanto agli interessi corrispettivi, ma **anche agli interessi moratori** (Cass., SS.UU., 17/07/2001, n. 9653, in *Corr. giur.*, 2001, 1442, con nota di Di Majo, nonché in *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 30, 14, con nota di Rossetti; Cass. 24/05/1986, n. 3500, in *Giust. civ.*, 1987, I, 1802).

Queste conclusioni sono conformi all'opinione prevalente in dottrina, secondo cui l'obbligazione di interessi è assoggettata alle norme generali in tema di obbligazioni pecuniarie (prima fra tutte, l'art. 1224 c.c.) soltanto in assenza di norme *ad hoc*. Tuttavia, poiché questo vuoto normativo non sussiste (in quanto il codice civile dedica all'obbligazione di interessi l'art. 1283 c.c., il quale subordina a precise condizioni la produzione di interessi sugli interessi), ne consegue che al debito di interessi non si applica l'art. 1224 c.c. (in questo senso si vedano, *ex multis*, Sinesio 1991, 321; Id. 1989, 55; Ruello 1986, 548).

Anche l'opinione secondo cui l'art. 1283 c.c. si applica sia agli interessi corrispettivi, sia a quelli moratori, è pressoché unanime in dottrina (in tal senso si vedano Bianca 1991, 202; Ascarelli 1968, 592; Barassi 1946, 1236); ma è significativo che opinione analoga fosse condivisa sia dalla dottrina formatasi sull'art. 1232 c.c. del 1865, sia dalla dottrina formatasi sul *Code Napoléon* (in quest'ultimo senso resta esemplare Laurent 1881, 306 ss.).

Interessi dovuti per almeno sei mesi

Il secondo presupposto richiesto dall'art. 1283 c.c. per l'ammissibilità dell'anatocismo è che gli interessi siano dovuti per almeno sei mesi.

Per bene intendere questa norma è necessario richiamare la *ratio* dell'istituto dell'anatocismo. In passato, la possibilità che gli interessi scaduti producessero a loro volta altri interessi era fermamente contrastata dal legislatore, perché vi si ravvisava un pericoloso fomite, o addirittura una copertura, per pratiche usuarie (cfr., ampiamente, Messa 1911, 102-107; Montel 1937, 440). Il codice del 1942, invece, ricalcando quasi integralmente le analoghe disposizioni di cui all'art. 1232 c.c. del 1865 ed all'art. 1154 del *Code civil* del 1805, ha ammesso l'anatocismo, sia pure con alcuni rigorosi limiti.

**La ratio del
termine
semestrale**

La ragione del mutato atteggiamento del legislatore nei confronti dell'anatocismo va ravvisata (come si ricava in modo inequivocabile dai lavori preparatori non solo del codice del '42, ma anche del *Code civil* che ne rappresentò l'antecedente storico) nel venir meno di ogni resistenza o sospetto nei confronti del prestito ad interesse. Infatti, una volta ammesso che il creditore possa pretendere un compenso per il godimento concesso a terzi di una propria somma di denaro, diventò irrilevante che il denaro prestato costituisse un capitale, ovvero derivasse a sua volta da un debito di interessi. Si osservò, al riguardo, che così come il creditore il quale riceve dal debitore gli interessi sul capitale prestato può immediatamente investirli, allo stesso modo egli potrebbe lasciarli in godimento al debitore, pretendendone in cambio altri interessi (Laurent 1881, 304; cfr. altresì il rapporto fatto al tribunato dal tribuno Favard 1849, 108, ove si legge: «non conviene che sia in

facoltà del debitore (...) nuocere al creditore privandolo del dritto di farsi un nuovo capitale cogli'interessi civili de' suoi fondi»).

Se questa è dunque la *ratio* della norma che consente l'anatocismo, diventa evidente **il fondamento** della norma che impone la debenza per almeno sei mesi degli interessi primari.

Il legislatore, cioè, presume che se il credito principale ha prodotto interessi per meno di sei mesi, il creditore, qualora fosse stato tempestivamente soddisfatto, difficilmente **avrebbe potuto investire gli interessi e ricavarne un lucro finanziario**. Dunque il riferimento alla "debenza per almeno sei mesi" va inteso nel senso che gli interessi primari (e cioè il capitale sul quale computare gli interessi secondari o anatocistici), al momento della domanda giudiziale o della convenzione, **si devono esse accumulati per almeno sei mesi** (così Cass., SS.UU., 14/10/1998, n. 10156, in *Contratti*, 1999, 227).

Detto altrimenti, anatocismo non vi può essere se gli interessi da capitalizzare sono rimasti nella disponibilità del debitore per meno di sei mesi, e cioè siano trascorsi meno di sei mesi tra il momento di **maturazione** degli interessi (da non confondere con quello della **scadenza** della relativa obbligazione: cfr. *supra*, par. 2.1.1) e il momento della domanda giudiziale di pagamento degli interessi anatocistici, ovvero della relativa convenzione.

Pertanto "interessi dovuti per almeno sei mesi" **non vuol dire che** debbano essere trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di interessi, **ma vuol dire che** gli interessi primari dovuti e non pagati costituiscono la remunerazione di un capitale goduto per almeno sei mesi (così Sinesio 1989, 76; Id. 1990, 48 ss.; ovvero, come significativamente afferma Montel, *op. cit.*, 441, «la maturazione degli interessi coincide con la scadenza solo per quelli rispetto ai quali la legge o il negozio non fissi, esplicitamente od implicitamente, un termine periodico di pagamento»). Pertanto, nel caso in cui il debito principale produca interessi corrispettivi secondo scadenze pattuite, l'espressione "interessi dovuti per almeno sei mesi" va intesa nel senso che il periodo di maturazione degli interessi corrispettivi, perché questi producano a loro volta interessi, non può essere inferiore a sei mesi. Ovvero, detto altrimenti, è necessario che il capitale produttivo di interessi corrispettivi sia stato "goduto" dal debitore per almeno sei mesi (Sinesio 1990, 49-51).

Così, ad esempio, se il 01/01/2004 dò a mutuo la somma di 100 euro al saggio trimestrale del 2%, con l'obbligo di restituirla entro 3 mesi, ed il debitore la restituisce dopo 5 mesi, egli mi dovrà: a) gli interessi corrispettivi dal 01/01/2004 al 31/03/2004; b) gli interessi di mora dal 01/04/2004 all'effettivo pagamento. Né gli uni, né gli altri possono però produrre a loro volta interessi. Non i primi, perché maturati in un tempo inferiore a sei mesi, non gli altri perché accumulatisi per meno di sei mesi.

Se, invece, il 01/01/2004 dò a mutuo la somma di 100 euro al saggio trimestrale del 2%, con l'obbligo di restituirla entro 3 mesi, ed in mancanza di adempimento agisco in giudizio dopo 9 mesi (01/10/2004), il debitore mi dovrà: a) gli interessi corrispettivi dal 01/01/2004 al 31/03/2004; b) gli

Criteri di applicazione del termine semestrale

Esempi

interessi di mora dal 01/04/2004 all'effettivo pagamento (01/10/2004); c) gli interessi anatocistici sui soli interessi primari maturati tra il 01/01/2004 ed il 01/04/2004, e cioè accumulatisi fino a sei mesi prima della domanda (così Messa 1911, 109; cfr. altresì, Sinesio 1990, I, 51).

Allo stesso modo, nel caso in cui il debito principale non derivi dal godimento di una somma di denaro (ad es., mutuo), ma abbia comunque prodotto interessi di mora (ad es., obbligo di pagamento del prezzo nella vendita), l'espressione "interessi dovuti per almeno sei mesi" vuol dire che la "base di calcolo" degli interessi anatocistici (cioè gli interessi primari già scaduti) è rappresentata dal coacervo degli interessi primari **maturati dal momento della mora sino a sei mesi prima della domanda giudiziale**.

Così ad esempio, se ho promesso di dare 100 entro il termine del 01/01/2004, e non adempio, con una domanda giudiziale proposta il 01/10/2004 il creditore potrà domandare giudizialmente gli interessi semplici dal 02/01/2004 al soddisfo, e gli interessi composti dalla data della domanda calcolati sugli interessi di mora maturati a partire dal 02/01/2004 al 01/04/2004, e cioè fino a sei mesi prima della domanda.

Interessi anatocistici convenzionali

La convenzione con la quale viene pattuita la produzione di interessi anatocistici deve essere, a pena di nullità, posteriore alla scadenza degli interessi semplici. In virtù di tale principio è stata ritenuta nulla la pattuizione, intervenuta all'atto della stipula di un mutuo, con la quale si prevede la corresponsione di interessi di mora sulle rate scadute e non pagate, rate peraltro già comprensive degli interessi corrispettivi. In questo modo, infatti, il creditore percepirebbe un saggio di interesse (di mora) su quella parte della rata rappresentata dagli interessi scaduti, e dunque si contravverrebbe al divieto di anatocismo (Cass., sez. II, 06/05/1977, n. 1724, in *Giust. civ.*, 1977, I, 1094).

Si ammette, tuttavia, che la convenzione possa far decorrere gli interessi anatocistici anche da una data anteriore alla convenzione stessa, purché ovviamente posteriore alla scadenza degli interessi.

Così, se il debito principale è scaduto il 31/12/2003 (e quindi da tale data siano dovuti gli interessi di mora, senza che in precedenza fossero dovuti interessi corrispettivi), le parti possono concordare che gli interessi maturati a partire dal 30/06/2004 producano ulteriori interessi, e tale pattuizione sarà valida anche se assunta posteriormente alla data del 30/06/2004.

Con la stessa convenzione con la quale pattuiscono interessi anatocistici convenzionali, le parti possono, inoltre, concordare la misura del **saggio** degli interessi anatocistici che, pertanto, può essere anche diverso dal saggio degli interessi compensativi o di quelli di mora. Naturalmente al patto d'anatocismo si applicherà l'art. 1284 c.c. e, dunque, se vengono pattuiti interessi ultralegali, la convenzione esige la forma scritta (Cass. 10/09/1990, n. 9311, in *Corr. giur.*, 1990, 1271, con nota di Murra, § 5 dei "Motivi della decisione").

Gli interessi anatocistici giudiziali

L'art. 1283 c.c., come anticipato, stabilisce che gli interessi anatocistici possono essere pretesi anche per effetto di domanda giudiziale (sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi).

Anche questa norma ha posto agli interpreti vari e delicati problemi, e principalmente:

- cosa debba intendersi per “domanda giudiziale”;
- se possano essere domandati gli interessi anatocistici maturati in corso di causa;
- quale sia il saggio degli interessi anatocistici giudiziali.

Per quanto attiene alla **domanda giudiziale**, la giurisprudenza è pressoché uniforme nel ritenere che per pretendere il pagamento degli interessi anatocistici è necessaria una domanda *ad hoc*, formulata in modo chiaro ed inequivoco, che sia ben distinta da quella volta ad ottenere il pagamento degli interessi primari (Cass., sez. I, 12/04/2002, n. 5271).

Qualche contrasto occulto, invece, sembrerebbe sussistere con riferimento al momento in cui è possibile formulare tale domanda.

Secondo un risalente orientamento, infatti, la domanda giudiziale diretta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi a norma dell’art. 1283 c.c. non si identifica con la sola citazione introduttiva della lite, ma comprende anche **qualsiasi ulteriore istanza** validamente proposta durante l’intero giudizio di primo grado (Cass., sez. III, 12/02/2002 n. 1964, ma si badi che si tratta di decisione dalla motivazione stringatissima ed apodittica; Cass., sez. II, 14/02/1985, n. 1257, in *Foro it.*, 1986, I, 208).

In altre circostanze, invece, la S.C., chiamata a risolvere il diverso problema dell’ammissibilità della domanda di pagamento degli interessi anatocistici formulata per la prima volta in appello, l’ha negata, osservando che trattasi di domanda nuova (Cass., sez. I, 20/06/2000, n. 8377, in *Rep. Foro it.*, 2000, *Interessi*, n. 21; Cass., SS.UU., 14/10/1998, n. 10156, in *Rep. Foro it.*, 1998, *Interessi*, n. 5; Cass., sez. III, 7/06/1995, n. 6373, in *Arch. civ.*, 1995, 1554).

Come si accennava, tra questi due orientamenti sembra sussistere un larvato contrasto. Le domande nuove, infatti, sono inammissibili non solo nel giudizio di appello, ma anche nel giudizio di primo grado, una volta che sia spirato il termine per precisare la domanda, *ex art.* 183, comma 5, c.p.c. Ne consegue che, se la domanda di pagamento degli interessi anatocistici è nuova rispetto a quella di pagamento degli interessi primari, tale novità la renderà inammissibile sia in appello, sia in primo grado, se formulata dopo il maturare delle preclusioni relative alla fissazione del *thema decidendum* (in questo senso, in dottrina, Quadri 1984, 568). Anche per quanto attiene alla **base di calcolo** degli interessi anatocistici si registra qualche contrasto in giurisprudenza.

Secondo l’orientamento più antico, la domanda di pagamento degli interessi anatocistici aveva l’effetto di “cristallizzare”, per così dire, gli interessi primari scaduti sino al momento della domanda stessa. Sicché solo su questi si potevano chiedere gli interessi composti. Per contro, gli interessi primari maturati dopo la domanda di anatocismo non potevano produrre interessi anatocistici, per i quali sarebbe stata necessaria una ulteriore domanda (Cass. 20/08/1951 n. 2541, in *Foro it.*, 1951, I, 1161).

In base a questo orientamento, dunque, se il creditore domanda in data 01/01/2004 il pagamento di un credito sorto il 01/01/2003, oltre agli interessi

**Nozione di
“domanda
giudiziale”
ai fini
dell’anatocismo**

primari, egli avrà diritto agli interessi anatocistici sui soli interessi primari maturati dal 01/01/2003 al 30/06/2003, e non su quelli maturati successivamente.

Secondo altro orientamento (che parrebbe oggi prevalente), invece, il creditore con la domanda di pagamento degli interessi anatocistici può pretendere che questi ultimi siano computati non solo sugli interessi primari già scaduti al momento di proposizione della domanda, ma anche su quelli che matureranno successivamente in corso di causa, con esclusione soltanto degli interessi maturati nei sei mesi anteriori alla sentenza (Cass. 12/10/1961, n. 2098, in *Giust. civ.*, 1962, I, 71, nonché in *Foro it.*, 1961, I, 1419, nonché Cass., sez. III, 12/02/2002, n. 1964, in *Rep. Foro it.*, 2002, *Interessi*, n. 1; per la giurisprudenza di merito, nello stesso senso, Trib. Napoli 02/03/1995, in *Giust. civ.*, 1996, I, 539, con nota di Orlando).

A questo principio si deroga se il credito azionato, pur avendo natura pecuniaria (credito di valuta), è **illiquido**. Infatti gli interessi di un debito certo ma non liquido, pur maturando nel corso del giudizio promosso per la sua liquidazione, scadono in senso tecnico, cioè divengono esigibili, solo con la pronuncia giudiziale e solo da tale data producono interessi anatocistici. Ricorrendo tale ipotesi, pertanto, gli interessi anatocistici possono essere richiesti con apposita domanda formulata in sede di appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 345 c.p.c., sempreché gli interessi primari siano dovuti per almeno sei mesi, e con decorrenza degli interessi composti dalla domanda medesima (Cass., sez. III, 22/01/1997, n. 658, in *Rep. Foro it.*, 1997, *Interessi*, n. 12).

Saggio degli interessi anatocistici

Per quanto attiene, infine, al **saggio** degli interessi anatocistici giudiziali, occorre fare un distinguo.

Se le parti non ne avevano pattuito la misura (ipotesi che sarà, di norma, quella più ricorrente), esso sarà sempre pari a quello legale ex art. 1284 c.c., quale che fosse la natura degli interessi primari (legali o convenzionali, legali ex art. 1284 c.c. o legali "speciali" come, ad es., nel caso di appalto di opere pubbliche: cfr. Cass. 10/09/1990, n. 9311, in *Corr. giur.*, 1990, 1271).

Parte della dottrina, poi, ammette che le parti possano pattuire anche la misura degli interessi anatocistici giudiziali. Tale pattuizione, ovviamente, sarà ben diversa da quella prevista dall'art. 1283 c.c., e relativa alla produzione di interessi anatocistici in assenza di domanda giudiziale, ma comunque è stata ritenuta ammissibile in virtù del generale principio di cui all'art. 1322 c.c. (così Orlando 1996, 539, ma specialmente 545).

2.1.6.1. Il calcolo dell'anatocismo

Elementi del calcolo

Il calcolo degli interessi anatocistici, se può presentare qualche complessità a livello pratico, è invece lineare a livello concettuale, ove si tengano presenti i concetti sin qui esposti.

L'anatocismo è un fenomeno rappresentato dalla produzione di interessi su interessi. Dunque per il calcolo relativo è necessario conoscere: a) la base



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)